

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'economia domestica

INDICE

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA	2	ART. 102 COSE ASSICURATE	8	II. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI	19
Condizioni generali di assicurazione (CGA)	5	ART. 103 COSE NON ASSICURATE	8	ART. 209 DANNI AD AUTOVEICOLI FINO A UN PESO TOTALE DI 3500 KG UTILIZZATI ED APPARTENENTI A TERZI NONCHÉ DANNI A RIMORCHI, MOTOCICLETTE, BATTELLI E TAVOLE DA SURF	19
Edizione 08/2007		ART. 104 VALORI PECUNIARI ASSICURATI	8	ART. 210 DANNI A CAVALLI PRESI A NOLEGGIO, IN PRESTITO, IN CUSTODIA TEMPORANEA	19
DISPOSIZIONI COMUNI	5	ART. 105 VALORI PECUNIARI NON ASSICURATI	8	ART. 211 COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI UTILIZZO DI UNO SCONTRINO CONSEGNATO NELL'AMBITO DEL PRESENTE CONTRATTO	19
ART. 1 BASI DEL CONTRATTO, DIRITTI E OBBLIGHI	5	ART. 106 SPESE ASSICURATE	8	ASSICURAZIONE DI STABILI	20
ART. 2 INIZIO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE	5	ART. 107 PRESTAZIONI ASSICURATE	9	I. ASSICURAZIONE DI BASE	20
ART. 3 CONTENUTO DEL CONTRATTO	5	ART. 108 RISCHI E DANNI ASSICURATI	9	ART. 301 STABILI ASSICURATI	20
ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO	5	ART. 109 RISCHI E DANNI ESCLUSI	10	ART. 302 ADATTAMENTO AUTOMATICO DELLA SOMMA DI ASSICURAZIONE	20
ART. 5 RIMBORSO DEL PREMIO	5	ART. 110 LUOGO D'ASSICURAZIONE	10	ART. 303 RISCHI E DANNI ASSICURATI	20
ART. 6 MODIFICA DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE, DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E DELLE LIMITAZIONI DELLE INDENNITÀ	6	ART. 111 ADATTAMENTO AUTOMATICO DELLA SOMMA DI ASSICURAZIONE E DEL PREMIO	10	ART. 304 RESTRIZIONI DELL'ESTENSIONE DI COPERTURA	21
ART. 7 RAGGRUPPAMENTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DI PRIVATI E MOBILIA DOMESTICA	6	ART. 112 SINISTRO	10	ART. 305 PRESTAZIONI ASSICURATE	22
ART. 8 OBBLIGO DI DILIGENZA E ALTRI OBBLIGHI	6	ART. 113 FRANCHIGIA	11	ART. 306 SPESE ASSICURATE	22
ART. 9 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO	7	II. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI	12	ART. 307 FRANCHIGIE	22
ART. 10 COMUNICAZIONI	7	ART. 114 FURTO SEMPLICE FUORI CASA,	12	ART. 308 SINISTRO	22
ART. 11 CAMBIAMENTO DI PROPRIETARIO	7	ART. 115 ASSICURAZIONE BAGAGLI	12	II. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI	23
ART. 12 FORO GIURIDICO	7	ART. 116 ROTTURA DI VETRI	13	ART. 310 ROTTURA VETRI	23
ART. 13 DISPOSIZIONI LEGALI	7	ART. 117 PRODOTTI CONGELATI	13	ART. 311 CASCO COLTURE	23
ART. 14 MODIFICAZIONE DEL RISCHIO	7	ART. 118 ABUSO DI CARTE DI CLIENTI E CARTE DI CREDITO	14	ART. 312 DANNI CAUSATI DA MARTORE, RODITORI E INSETTI	24
ART. 15 PARTECIPAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DEI FATTI, PROTEZIONE DEI DATI	7	ART. 119 BICICLETTE, SCI E SNOWBOARD AL VALORE A NUOVO	14	ART. 313 DANNEGGIAMENTI DELLO STABILE E SPESE PER IL CAMBIAMENTO DI SERRATURE, PER PORTE E SERRATURE PROVVISORIE	24
ART. 16 INDENNIZZO DEI BROKER	7	ART. 120 CICLOMOTORI AL VALORE A NUOVO	14		
ASSICURAZIONE DI MOBILIA DOMESTICA	8	ART. 121 ASSICURAZIONE ESTESA INCENDIO	14		
I. ASSICURAZIONE DI BASE	8	ART. 122 COLLETTORI SOLARI	14		
ART. 101 PERSONE ASSICURATE	8	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATE	14		
		I. ASSICURAZIONE DI BASE	14		
		ART. 201 PERSONE ASSICURATE	14		
		ART. 202 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	15		
		ART. 203 QUALITÀ ASSICURATE	15		
		ART. 204 RESTRIZIONI COMUNI DELL'ESTENSIONE DELLA COPERTURA	16		
		ART. 205 VALIDITÀ TEMPORALE E TERRITORIALE	17		
		ART. 206 SINISTRO	17		
		ART. 207 FRANCHIGIE	18		
		ART. 208 RISCHI SPECIALI SOGGETTI A SUPPLEMENTO	18		

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 03

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e quale è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto se:

- il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Financial Services (ZFS).

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'economia domestica

Edizione 08/2007

Se le occorre un consiglio o un aiuto immediato, siamo a sua disposizione 24 ore su 24, in qualsiasi angolo del mondo. Le basta comporre il numero verde 0800 811 811, dall'estero 44 834 10 50 (prefisso per la Svizzera: +41).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Per garantire un servizio ineccepibile registriamo tutti i colloqui che avvengono con i centri di servizio alla clientela.



**Sinistro?
Avvisateci subito!
Telefono 0800 811 811**

Disposizioni generali

Art. 1 Basi del contratto, diritti e obblighi

a)
L'assicurazione si basa sulle dichiarazioni da lei fatte in qualità di contraente (proponente) nella proposta.

b)
I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono stabiliti nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione (comprese le informazioni per la clientela) e nelle eventuali condizioni particolari. Restano riservati ulteriori diritti e obblighi legali.

Art. 2 Inizio e durata dell'assicurazione

a)
L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta di assicurazione e nella polizza. Se è stata consegnata una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda, nel quadro delle coperture figuranti sulla proposta, una copertura assicurativa provvisoria fino all'invio della polizza.

b)
Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Al termine di questo periodo si prolunga di anno in anno se uno dei contraenti non ha ricevuto una disdetta con preavviso di almeno tre mesi. Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue il giorno convenuto.

Un anno d'assicurazione dura 12 mesi, da una scadenza principale all'altra.

Art. 3 Contenuto del contratto

L'assicuratore è la «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, rappresentata da Zurich Connect.

Il contratto può comprendere diverse assicurazioni.

Le assicurazioni stipulate dal contraente sono elencate nella polizza.

Art. 4 Pagamento del premio

I premi di base poggiano sulle caratteristiche di tariffazione relative a cantone di domicilio, numero postale d'avviamento, età, somma assicurata e rapporti di proprietà (locatario/proprietario). Se una di queste caratteristiche subisce una modifica (ad eccezione dell'età), il contraente è tenuto a comunicarlo immediatamente a Zurich, che si riserva la facoltà di adeguare il contratto in base alle nuove caratteristiche.

I premi per ogni anno di assicurazione scadono alla data indicata nella polizza.

Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da note di premio con importi inferiori a 10 franchi.

Se il contraente non fa fronte entro 30 giorni ai propri obblighi di pagamento, viene diffidato per iscritto e a proprie spese, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di Zurich è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida sino a quando siano pagati completamente premio e spese.

Nel caso di pagamento rateale, salvo quanto previsto all'art. 5, gli acconti non pagati di un premio annuo sono comunque dovuti. Un supplemento di premio potrà essere riscosso per ogni rata. Le spese per il pagamento rateale del premio non costituiscono parte integrante del premio di base. Il seguente articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione non è pertanto applicabile a un'eventuale modifica di queste spese. Zurich è autorizzata ad adeguare queste spese. Lei ha in questo caso il diritto di modificare la modalità di pagamento. Per essere valida, la relativa notifica deve essere pervenuta a Zurich al più tardi alla data di scadenza del rispettivo premio.

Art. 5 Rimborso del premio

In caso di annullamento del contratto, il premio non utilizzato per il periodo di assicurazione in corso (Zurich si riserva il diritto di effettuare una compensazione con altri crediti risultanti dal presente contratto) viene rimborsato, eccezion fatta per i casi seguenti:

a)
se il contraente disdice il contratto in caso di danno parziale entro un anno dalla sua stipulazione;

b)
se il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (caso di danno totale).

Art. 6 Modifica dei premi, delle franchigie, delle Condizioni generali di assicurazione e delle limitazioni delle indennità

a)
In caso di modifiche in termini di premi (eccetto le modifiche delle caratteristiche di tariffazione menzionate nell'art. 4), di regolamentazione riguardante la franchigia, le Condizioni generali di assicurazione o le limitazioni delle indennità cambiano in base all'art. 112, a6, Zurich può pretendere l'adattamento del contratto a partire dal nuovo anno assicurativo. A tale scopo essa deve notificare al contraente le nuove disposizioni contrattuali e il nuovo premio al più tardi 25 giorni prima della sua scadenza.

b)
Se il contraente non è d'accordo con le nuove condizioni contrattuali, può rescindere dal contratto al termine dell'anno assicurativo unicamente per la parte contrattuale interessata dalle modifiche o nella sua globalità. In tal caso il contratto si estingue nella misura desiderata per la fine dell'anno d'assicurazione. Per essere valida la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

c)
Se Zurich non riceve la disdetta entro la fine dell'anno assicurativo, essa considera ciò come un'approvazione all'adattamento del contratto.

Art. 7 Raggruppamento dell'assicurazione responsabilità civile di privati e mobilia domestica

Stipulando assieme le assicurazioni responsabilità civile di privati e mobilia domestica

nella stessa polizza, lei beneficia del risparmio sulle spese sotto forma di un ribasso per raggruppamento.

Il ribasso viene a cadere con l'esclusione di una delle due coperture.

Art. 8 Obbligo di diligenza e altri obblighi

a) In generale

Le persone assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati. In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. La persona assicurata non incorre in questa sanzione quando risulta dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa.

L'insolvibilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

b) In caso di sinistro

L'avente diritto deve

- 1.** informare immediatamente Zurich del sinistro;
- 2.** informare Zurich di tutti i fatti e di tutte le procedure iniziate dalle autorità e trasmetterle tutta la documentazione del caso;
- 3.** permettere tutte le inchieste utili a chiarire il diritto all'indennità;
- 4.** durante e dopo il sinistro fare quanto possibile per conservare e salvaguardare le cose assicurate e per limitare il danno e seguire eventuali direttive di Zurich;
- 5.** evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno, a meno che la modifica non venga apportata allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.

6.
In caso di furto egli deve inoltre

- avvisare immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e non

cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia;

- prendere, secondo coscienza e secondo le istruzioni della polizia o di Zurich, tutte le misure atte a scoprire il colpevole e a recuperare le cose rubate;
- avvisare immediatamente Zurich se gli oggetti rubati sono stati ritrovati o se ha avuto notizie in merito.

c) Nell'assicurazione mobilia domestica

1. Assicurazione contro i danni delle acque

Le persone assicurate devono provvedere a proprie spese alla manutenzione delle condutture d'acqua, delle installazioni e degli apparecchi che vi sono collegati, alla pulizia delle condutture ingorgate e ad adottare le misure atte ad impedire il congelamento dell'acqua. Fintanto che l'edificio o l'appartamento non sono abitati, anche soltanto temporaneamente, le condutture dell'acqua e gli impianti e le apparecchiature a loro connessi devono essere svuotati a regola d'arte, a meno che il riscaldamento non funzioni con i dovuti controlli;

2. Biciclette / Ciclomotori

Il proprietario ha l'obbligo di trascrivere la marca ed il numero di telaio e di esibirli in caso di sinistro. Le biciclette ed i ciclomotori custoditi all'aperto devono essere protetti con un lucchetto.

d) Nell'assicurazione cliente e carte di credito

Si dovranno osservare le condizioni generali dell'istituto che ha rilasciato le carte.

e) Nell'assicurazione del bagaglio di viaggio

Si deve richiedere una ricevuta per le cose affidate ad un'impresa di trasporto.

f) Nell'assicurazione di responsabilità civile privata

1. In generale

Le persone assicurate sono obbligate a rimediare a uno stato di cose pericolose, che potrebbe causare un sinistro di cui Zurich ha preteso la sua eliminazione, entro breve termine e a proprie spese.

2. Per gli impianti di cisterne

La persona assicurata ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla tenuta in funzione a regola d'arte degli impianti di cisterne. Gli inconvenienti di funzionamento sono da eliminare immediatamente. Le riparazioni necessarie devono essere eseguite senza indugio. Tutti gli impianti dovranno essere puliti e revisionati da personale specializzato in rispetto alle prescrizioni tecniche e legali emanate dalle autorità. Se questi obblighi di manutenzione non sono adempiuti, la copertura assicurativa cessa i propri effetti.

g) Nell'assicurazione di stabili

Nell'assicurazione danni delle acque, le persone assicurate devono specialmente garantire il buon funzionamento, a proprie spese, delle condutture dell'acqua, delle installazioni e degli apparecchi che vi sono collegati, far pulire le installazioni idrauliche ingorgate e prendere le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua. Fintanto che lo stabile o l'appartamento rimangono inabitati, anche solo temporaneamente, le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati, a meno che il contraente non mantenga in esercizio, sotto adeguato controllo, l'impianto di riscaldamento.

Art. 9 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale va erogata una prestazione, lei può licenziare il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere a conoscenza del pagamento dell'indennità, Zurich invece al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura cessa 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Art. 10 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono pervenire all'agenzia indicata nell'ultima polizza o sull'ultima nota di premio o alla direzione generale di Zurich Assicurazioni, Casella postale, 8085 Zurigo.

Le comunicazioni di Zurich al contraente o all'avente diritto avvengono ad ogni effetto di legge all'ultimo indirizzo conosciuto.

Art. 11 Cambiamento di proprietario

Se le cose assicurate nel contratto di assicurazione cambiano proprietario, il contratto termina con il cambiamento di proprietà. In caso di cambiamento di proprietario in seguito a decesso del contraente, Zurich accorda una copertura successiva sussidiaria per 30 giorni a partire dal giorno del decesso.

In caso di cambiamento di proprietà di singole cose assicurate, l'assicurazione di queste ultime termina alla data del cambiamento di proprietà.

Se per cose assicurate sul luogo di rischio il momento del cambiamento di proprietà non è chiaro, è valido il momento del trasporto.

Nei cantoni in cui gli edifici sottostanno obbligatoriamente all'assicurazione privata contro l'incendio e contro i danni dovuti a eventi naturali, il contratto d'assicurazione esistente passa al nuovo proprietario, eccetto che questi o l'assicuratore lo disdica entro 14 giorni dopo il trapasso di proprietà.

Art. 12 Foro giuridico

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale Sede principale di Zurich;
- la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Art. 13 Disposizioni legali

Quale complemento alle presenti disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein vigono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein (VersVG) del 16 maggio 2001.

Art. 14 Modificazione del rischio

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.

Art. 15 Partecipazione nell'accertamento dei fatti, protezione dei dati

La persona soggetta all'obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell'ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come ad es. violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. e a fornire a Zurich qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.

Se la persona soggetta all'obbligo di notifica non adempie a tale obbligo, Zurich è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine supplementivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane. Se l'obbligo nel contesto dell'assicurazione collettiva si riferiva soltanto a una parte delle persone o degli oggetti assicurati, il recesso avviene soltanto per le persone o gli oggetti in questione.

Lo stesso obbligo vale per il contraente, gli assicurati e gli aventi economicamente diritto nonché per i loro sostituti, nella misura in cui non siano identici alle persone soggette all'obbligo di notifica.

Art. 16 Indennizzo dei broker

Se un terzo, p. es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che Zurich versi a questo terzo, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Assicurazione di mobilia domestica

I. Assicurazione di base

Art. 101

Persone assicurate

Sono assicurati il contraente e le persone sottoelencate, se queste vivono con lui nella stessa economia domestica:

1. il coniuge o la persona convivente con il contraente;
2. figli non coniugati (compresi i figli adottivi, elettivi, figliastri o nipoti) del contraente, del coniuge o del convivente non sposato con il contraente;
3. le persone incapaci di discernimento;
4. le altre persone indicate nominativamente nella polizza.

Art. 102

Cose assicurate

a)

Mobilia domestica

Sono assicurati:

1. tutti i beni mobili che servono all'uso privato e che sono di proprietà delle persone assicurate;
2. gli utensili di lavoro personali a uso professionale delle persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa dipendente;
3. le cose affidate per scopi privati, gli effetti di ospiti;
4. gli oggetti presi in leasing o in affitto;
5. le installazioni edili che non sono assicurate con lo stabile e le costruzioni mobili.

Art. 103

Cose non assicurate

1. Veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, roulotte, abitazioni mobili compresi i loro accessori;
2. Natanti per i quali è obbligatoria un'assicurazione di responsabilità civile nonché quelli che dopo l'uso non sono riportati regolarmente a casa, compresi gli accessori;
3. Aeromobili con l'obbligo di registrazione al registro aeronautico;
4. Cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
5. Oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione separata. Questa clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contiene una clausola analoga;
6. Bagagli;
7. Prodotti surgelati;
8. Danni in caso di

- guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti), terrorismo (quale terrorismo si intende l'utilizzo della forza o della violenza con lo scopo di raggiungere fini politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'azione di forza o di violenza è volta a disseminare paura o terrore fra la popolazione, influenzare governi, istituzioni statali o organizzazioni internazionali) e le misure adottate per combatterli;
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione;

a meno che lo stipulante non provi che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi.

Art. 104

Valori pecuniari assicurati

Sono assicurati:

1. il denaro contante, le carte valori, gli assegni di viaggio, i libretti di risparmio, monete e medaglie;
2. i biglietti (di viaggio), gli abbonamenti ed i biglietti aerei. L'assicurazione copre unicamente la parte del danno a carico del proprietario dopo l'avvenuto indennizzo da parte della compagnia di trasporto;
3. i metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), pietre preziose e perle sciolte;
4. i valori pecuniari affidati.

Art. 105

Valori pecuniari non assicurati

Non sono assicurati i valori pecuniari

- all'interno di costruzioni mobili,
- di ospiti,
- in caso di furto semplice.

Art. 106

Spese assicurate

Sono assicurate:

le spese di seguito elencate, risultanti da un sinistro assicurato (ad esclusione del furto semplice):

1. Spese domestiche supplementari

Le spese conseguenti all'inagibilità dei locali danneggiati come anche i mancati guadagni da sublocazione. I costi risparmiati saranno dedotti dall'indennità;

2. Spese di sgombero e smaltimento

Le spese effettive per lo sgombero dei resti della mobilia domestica assicurata dal luogo del sinistro, il loro trasporto sino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e per la distruzione;

3. Spese per vetrate, porte e serrature d'emergenza

Le spese effettive per l'adozione delle misure necessarie;

4. Spese per il cambiamento di serrature

Le spese effettive per il cambio o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche o simili o delle serrature nei luoghi indicati nella polizza, alle cassette di sicurezza affittate dalle persone assicurate;

5. Le spese per la ricostituzione di passaporti, carte d'identità, patenti, libretti di circolazione e simili

Le spese effettive per la riproduzione dei documenti o dei loro duplicati, anche in caso di furto semplice.

Art. 107 Prestazioni assicurate

1. La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo, salvo convenzione contraria.

2. Le biciclette, gli sci e gli snowboard sono assicurati soltanto al valore attuale.

3. Gli oggetti che non sono più utilizzati sono assicurati soltanto al valore attuale.

4. Limitazioni delle prestazioni a casa

a) Per i gioielli e orologi, la prestazione in caso di furto semplice e di furto con scasso è limitata a CHF 20 000.–, a meno che i gioielli non siano custoditi in una cassaforte del peso di 100 kg oppure in una cassaforte murata. Le chiavi oppure il codice delle serrature a combinazione di tali contenitori devono essere custoditi accuratamente in un altro locale oppure portati con sé dalle persone responsabili.

b) Salvo convenzione contraria, l'indennità è limitata a CHF 5000.– per le posizioni seguenti:

- i valori pecuniari (compresi quelli affidati);
- spese (succitato art. 106);
- gli effetti di ospiti e le cose affidate per scopi privati.

5. Limitazioni delle prestazioni fuori casa

a) In caso d'incendio, forze della natura, furto con scasso, rapina e danni delle acque come pure di terremoto ed eruzioni vulca-

niche all'estero, l'indennità è limitata a CHF 20 000.– per la mobilia domestica.

b) Nell'ambito della limitazione delle prestazioni, i valori pecuniari sono assicurati fino ad un massimo di CHF 5000.–.

c) Le prestazioni per gli effetti di ospiti e per le cose affidate per scopi privati è limitata a CHF 5000.–.

Art. 108 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i rischi e i danni elencati nella polizza.

a) Incendio

Sono assicurati i danni cagionati alla mobilia domestica dovuti a:

1. incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale, ma non azione progressiva), fulmine, esplosione e implosione;

2. caduta e atterraggio d'emergenza di aerei e veicoli spaziali o di parti di essi, nonché la caduta di meteoriti o altri corpi celesti;

3. dalla scomparsa in seguito a un avvenimento precedentemente enumerato.

b) Eventi naturali

Sono assicurati i danni cagionati alla mobilia domestica dovuti agli eventi naturali seguenti:

piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

Non sono danni della natura:

- i danni causati da cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, carente manutenzione dello stabile e omissione di misure protettive; da movimenti artificiali di terreno, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, ricorrono ad intervalli più o meno lunghi; senza considerazione delle cause scatenanti,
- i danni cagionati dall'acqua di bacini o di altri impianti idrici artificiali, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione;

- i danni da vibrazioni provenienti dal frantumamento di cavità create artificialmente.

c) Furto

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da uno dei fatti seguenti che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo probante da:

1. Furto con scasso, cioè furto perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova. È assimilato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, carte magnetiche o simili se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina;

2. Rapina, cioè furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro il contraente, contro le persone assicurate, come pure furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. Non sono considerati rapina i furti commessi da borsaioli o con astuzia;

3. Furto semplice a casa, cioè furto non dovuto a furto con scasso o rapina.

4. Danneggiamento doloso da parte di terzi nel luogo d'assicurazione, anche senza furto, se l'autore è penetrato nei locali assicurati senza averne il diritto:

- alla mobilia domestica;
- all'interno dell'immobile in caso di case unifamiliari;
- all'interno dell'appartamento (inclusa la porta d'entrata dell'appartamento).

I danni allo stabile che possono risultare da un furto a casa sono ugualmente assicurati nel quadro della somma d'assicurazione per la mobilia domestica.

d) Acque

Sono assicurati i danni cagionati alla mobilia domestica dovuti a:

1. fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento
- da condutture che servono soltanto agli stabili nei quali si trovano le cose assicurate, inoltre da acqua proveniente da dispositivi e apparecchi che vi sono collegati,

- da installazioni di riscaldamento e di cisterne, come pure scambiatori termici e/o pompe di calore in circuiti chiusi destinati al calore naturale di qualsiasi genere, quali raggi solari, geotermica, acque sotterranee, aria ambiente e altre sorgenti simili, che servono esclusivamente allo stabile assicurato.

- da letti ad acqua, acquari e fontane ornamentali unicamente se l'acqua è fuoriuscita in modo repentino ed imprevisto;

2.
danni dall'acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio che si infila nello stabile dai tubi esterni di scarico, dalle grondaie o attraverso il tetto stesso;

3.
danni all'interno dello stabile cagionati

- dal rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione,

- da acque sotterranee e di pendio all'interno dello stabile (acque di pendio = acqua che scorre nel sottosuolo);

4.
danni causati dal gelo, cioè i costi per la riparazione e di disgelo delle condutture e delle apparecchiature ad esse collegate, danneggiate dal gelo, installate dal contraente all'interno dello stabile.

Art. 109 **Rischi e danni esclusi**

a) **Incendio**

1.
Abbruciacchiature nonché i danni alle cose esposte ad un fuoco utilitario o al calore;

2.
i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto a sovraccarico, come pure danni a installazioni elettriche di protezione, ad es. a valvole fusibili, verificatisi in seguito al loro normale funzionamento;

b) **Danni della natura**

Danni provocati da uragani e dall'acqua a veicoli nautici che si trovano in acqua.

c) **Furto**

1.
I danni cagionati da incendio in base alle disposizioni dell'art. 108, a secondo gli eventi descritti.

2.
La perdita o lo smarrimento di cose.

d) **Acque**

1.
I danni cagionati al momento del riempimento e delle riparazioni/revisioni agli impianti di riscaldamento e cisterne nonché ai permutatori termici e/o sistemi di pompe di calore a circuito chiuso

2.
I danni cagionati dalla penetrazione d'acqua da lucernari aperti o attraverso delle aperture nel tetto, sia per nuove costruzioni, trasformazioni o altri lavori allo stabile

3.
I danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione

4.
I danni cagionati da incendio in base alle disposizioni dell'art. 108, a secondo gli eventi descritti.

Art. 110 **Luogo d'assicurazione**

L'assicurazione è valida:

1.
a casa, cioè nel luogo d'assicurazione menzionato nella polizza,

2.
fuori casa, nel mondo intero, per la mobilia domestica che si trova temporaneamente per una durata non superiore ai due anni, in qualsiasi altro indirizzo. La mobilia domestica che si trova in permanenza fuori dal domicilio (in case di vacanza, residenze secondarie e simili) non è assicurato;

3.
in caso di cambiamento di domicilio, in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione, durante la durata del trasloco e al nuovo domicilio.

Se il contraente trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo oppure immediatamente su richiesta del contraente.

I cambiamenti di domicilio devono essere notificati a Zurich entro 30 giorni. Essa ha il diritto di adattare il premio alle nuove circostanze.

Art. 111 **Adattamento automatico della somma di assicurazione e del premio**

Se non concordato diversamente, la somma di assicurazione per la mobilia domestica sarà adattata tutti gli anni, alla scadenza principale del premio, all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Per gli ulteriori anni assicurativi è determinante l'indice fissato al 1° ottobre di ogni anno. L'adattamento del premio non comporta un diritto successivo di disdetta da parte del contraente.

La somma d'assicurazione e il premio saranno adattati nella percentuale corrispondente alla variazione dell'ultimo indice conosciuto in rapporto a quello dell'anno precedente.

Gli importi menzionati all'articolo 107 ed eventuali assicurazioni complementari restano invariati.

Art. 112 **Sinistro**

a) **Valutazione del danno e calcolo dell'indennizzo**

1.
Tanto l'avente diritto quanto Zurich possono chiedere l'immediata valutazione del danno.

2.
L'avente diritto deve provare l'entità del danno. Su richiesta deve redigere una lista degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro e degli oggetti danneggiati in seguito al sinistro, indicandone il rispettivo valore. La somma assicurata non rappresenta una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

Il danno può essere determinato dalle parti stesse, o da un esperto comune o mediante una procedura di perizia.

3.
L'indennizzo per la mobilia domestica sarà calcolato in base all'importo necessario per l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro (= valore di sostituzione), dedotto il valore dei resti. Un valore affettivo personale non viene preso in considerazione.

Con l'assicurazione del valore attuale viene rimborsato l'importo necessario per un nuovo acquisto al momento del sinistro dal

quale verrà fatta deduzione del deprezzamento a seguito di usura o da altri motivi.

Nel caso di danni parziali vengono rimborsati i costi di riparazione, tuttavia al massimo il valore per un nuovo acquisto.

4. Limitazione della prestazione in generale

- L'indennizzo è limitato dalla somma assicurata.
- Vengono rimborsate anche le spese per la limitazione del danno. Se quest'ultime e l'indennizzo superano la somma d'assicurazione, esse verranno rimborsate unicamente se espressamente richieste da Zurich.
- Nessuna indennità sarà versata per le prestazioni dei vigili del fuoco, polizia o di altri organi o persone obbligati a prestare soccorso.
- Nella misura in cui le Condizioni generali contengono limitazioni delle prestazioni, il diritto all'indennità può essere esercitato una sola volta per sinistro, anche se una tale copertura è prevista in diverse polizze.

5. In caso di sottoassicurazione

Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento del totale della mobilia domestica, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento, il che ha per conseguenza che l'indennità viene ridotta nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

Zurich rinuncia a far valere un'eventuale sottoassicurazione, se l'entità del danno è inferiore o pari al 10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia sino a CHF 20 000.–.

Questa disposizione non è applicabile per le coperture rottura di vetri, spese, valori pecuniari, effetti degli ospiti, cose affidate, furto semplice fuori casa, abuso di carte di credito e di clienti, prodotti congelati e bagagli.

6. In caso di danni della natura

Se le indennità che tutte le compagnie autorizzate ad operare in Svizzera superano

- CHF 25 milioni per un evento assicurato a carico di un singolo contraente, esse vengono ridotte a questo importo. Resta

riservata un'ulteriore riduzione secondo la seguente disposizione;

- CHF 1 mia. per un evento assicurato, le indennità spettanti ai diversi aventi diritto saranno ridotte in modo da non oltrepassare insieme questo importo.

Le indennità per i danni alla mobilia e i danni all'edificio non saranno addizionate.

Sono considerati danni causati da un solo sinistro anche quelli separati quanto al tempo e al luogo, se dovuti alla medesima causa d'ordine atmosferico o tettonico.

b) Obbligo di restituzione dell'indennità

In caso di furto della mobilia domestica, l'avente diritto dovrà rimborsare (deduzione fatta di un importo dovuto per un eventuale deprezzamento), l'indennizzo già ricevuto per le cose recuperate o metterle a disposizione di Zurich.

c) Pagamento dell'indennità

L'indennità è esigibile 30 giorni dopo che Zurich ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dell'ammontare del danno e della sua responsabilità. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si potrà esigere quale acconto l'importo minimo che dovrà essere pagato in base agli accertamenti.

L'obbligo di pagamento di Zurich sarà differito finché, a seguito di una colpa del contraente o dell'avente diritto, non si è potuto accertare o calcolare l'indennizzo.

L'esigibilità non può essere considerata scaduta qualora:

- sussistano dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- in seguito al danno venga condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura nei confronti dello stipulante o dell'avente diritto non è terminata.

Art. 113 Franchigia

L'avente diritto deve assumersi per sinistri causati da:

- eventi naturali CHF 500.–,
- furto semplice fuori casa CHF 200.–

per ogni evento.

Dapprima viene calcolato il danno risarcibile in base alle disposizioni legali e contrattuali; da questo viene dedotta la franchigia. Solo dopo questo calcolo viene applicata la limitazione relativa alle prestazioni.

II. Assicurazioni complementari

Le assicurazioni complementari seguenti sono valide solo se contenute nella polizza e previo accordo speciale con Zurich.

Art. 114

Furto semplice fuori casa

Sono assicurati:

i danni causati alla mobilia domestica fuori dal domicilio indicato nella polizza da furto semplice, che può essere provato da tracce, testimoni da altra maniera probatoria e che non è considerato né scasso né rapina. La perdita e lo smarrimento di oggetti non vengono considerati come furto semplice.

Prestazioni assicurate:

in caso di furto semplice l'indennità per la mobilia domestica è limitata alla somma d'assicurazione convenuta a questo proposito nella polizza. Le spese per il cambiamento di serrature sono assicurate, in caso di furto di chiavi o codici, carte magnetiche o simili, nel quadro della somma prevista per il furto semplice fuori casa, sino ad un massimo del 50% della detta somma, al massimo tuttavia CHF 5000.-. I valori pecuniari non sono assicurati.

Art. 115

Assicurazione bagagli

A

Cose e spese assicurate, luogo d'assicurazione

In deroga all'art. 103.6 sono assicurati:

1. bagagli di viaggio; s'intendono tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con se per uso personale durante il viaggio o confidano a un'impresa di trasporto;

2. le spese per acquisti resi assolutamente necessari in seguito a ritardo nella consegna del bagaglio affidato a un'impresa di trasporto.

Non sono assicurati:

1. i valori pecuniari, cioè il denaro, carte valori, assegni da viaggio, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, i titoli di trasporto, gli abbonamenti e i biglietti d'aereo;

2. i veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori, i rimorchi abitabili (roulotte), le abitazioni mobili e loro accessori, gli aerei, apparecchi e oggetti volanti di qualsiasi tipo (compresi i paracaduti e i parapendii nonché gli aeromodelli) per i quali la legge prescrive un'assicurazione responsabilità civile;

3. i documenti, i beni mobili e gli attrezzi professionali, le merci e i campioni;

4. gli oggetti con valore prevalentemente affettivo;

5. i documenti e francobolli;

6. i natanti nonché i loro accessori, ad eccezione di canotti in plastica gonfiabili e a remi;

7. i quadri, gli strumenti musicali e le opere d'arte;

8. gli occhiali da vista e le lenti a contatto;

9. Hardware EED quali agende elettroniche, computer portabili, personal computer (Laptop, Notebook) e software;

10. i telefoni portatili;

11. gli apparecchi ausiliari e le protesi;

12. gli oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione separata. Questa clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contiene una clausola analoga.

b) Luogo d'assicurazione

L'assicurazione vale in tutto il mondo a partire da 50 km (linea d'aria) dal domicilio principale oppure per un viaggio di almeno due giorni. È assicurato il tragitto dal luogo del domicilio principale sino al ritorno allo stesso domicilio.

B

Prestazioni assicurate

Sono assicurati:

1. il bagaglio al valore a nuovo sino a concorrenza della somma d'assicurazione prevista in polizza ad eccezione di una convenzione contraria.

Le biciclette, gli sci e gli snowboard sono assicurati soltanto al valore attuale.

2. le spese sino al 20% della somma d'assicurazione prevista in polizza.

C

Rischi assicurati

Sono assicurati:

i danni causati al bagaglio provocati da perdite e danneggiamenti improvvisi e imprevedibili.

Non sono assicurati:

1. i danni riconducibili a disposizioni delle autorità;

2. i danni cagionati da influssi atmosferici e dalla temperatura;

3. i danni cagionati dalla qualità stessa dell'oggetto, dalla normale usura, dall'imballaggio difettoso e da parassiti;

4. i danni riconducibili a perdita, smarrimento e dimenticanza;

5. i danni cagionati da appropriazione indebita e defraudamento degli oggetti;

6. i danni indiretti come perdite d'esercizio e contrattempi;

7. i danni cagionati dall'uso professionale di cose;

8. i danni di rottura ad attrezzi sportivi, come sci, snowboard, slitte, racchette da tennis e simili durante l'uso.

D Franchigia

L'avente diritto deve assumersi le seguenti franchigie per ogni sinistro a meno che non sia stata convenuta una franchigia generale più elevata.

Sinistro	Franchigia
Danneggiamento	CHF 200.–
Furto semplice	CHF 2'000.–
Incendio, danni della natura, furto con scasso, rapina e danni delle acque	CHF 20'000.–

Dapprima viene calcolato il danno risarcibile in base alle disposizioni legali e contrattuali; da questo viene dedotta la franchigia. Solo dopo questo calcolo viene applicata la limitazione relativa alle prestazioni.

E Doveri di diligenza e obblighi in caso di sinistro

a)
Le cause e l'entità del danno devono essere fatte constatare e certificate dall'impresa di trasporti, dalla direzione dell'albergo, dall'organizzatore del viaggio, dalla polizia o dal terzo responsabile.

b)
Se all'avente diritto spettano pretese di risarcimento nei confronti dell'impresa di trasporto o verso terzi, egli deve cedere questo diritto a Zurich sino a concorrenza dell'importo del risarcimento da essa versato. L'avente diritto è inoltre tenuto a mettere a disposizione di Zurich tutti gli elementi probatori necessari a far valere queste pretese, purché ciò possa essere da lui ragionevolmente esigibile.

F Valutazione del danno e calcolo dell'indennizzo

a)
Tanto l'avente diritto quanto Zurich possono chiedere l'immediata valutazione del danno.

b)
L'avente diritto deve provare l'entità del danno. Su richiesta deve redigere una lista degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro e degli oggetti danneggiati in seguito al sinistro, indicandone il rispettivo valore. La somma assicurata non rappresenta una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate. Il danno può essere determinato dalle parti stesse, o da un esperto comune o mediante una procedura di perizia.

c)
Per il calcolo del danno sono determinanti:

- in caso di danneggiamento le spese di riparazione degli oggetti danneggiati,
- in caso di perdita e totale danneggiamento l'importo richiesto per l'acquisto nuovo al momento del sinistro. Per i film viene rimborsato soltanto il valore materiale,
- per il passaporto, la carta d'identità, la patente e il libretto di circolazione, nonché documenti simili, le spese di riproduzione cagionate da un sinistro assicurato.
- per le spese in base all'art. 115, A2, le spese effettive per gli acquisti assolutamente necessari (limitazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 115, B2).

d)
L'indennizzo è limitato alla somma d'assicurazione indicata nella polizza, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.

e)
Vengono rimborsate anche le spese per la limitazione del danno. Se queste ultime e l'indennizzo superano la somma d'assicurazione, esse verranno rimborsate unicamente se espressamente richieste da Zurich.

G Obbligo di restituzione dell'indennizzo

In caso di furto o perdita del bagaglio, l'avente diritto dovrà rimborsare (deduzione fatta di un importo dovuto per un eventuale deprezzamento), l'indennizzo già ricevuto per le cose recuperate o metterle a disposizione di Zurich.

Art. 116 Rottura di vetri

A seconda dell'assicurazione complementare concordata e contenuta nella polizza sono assicurati i danni di seguito menzionati.

a)
Sono assicurati i danni di rottura a:

1. Vetri dello stabile e della mobilia

- inclusi gli elementi di costruzione in vetro e i lucernari nei locali abitati personalmente dalle persone assicurate nonché nei locali attigui che ne fanno parte;
- plexiglas o materie sintetiche simili che vengono utilizzate al posto del vetro;
- piani di cottura in vetroceramica;

- lavabi, gabinetti (sciacquoni compresi) e bidè; sono assicurati anche le spese di montaggio, gli accessori e la rubinetteria;
- piani di tavoli in pietra naturale o artificiale.

2. Vetri della mobilia

- inclusi i piani di tavoli in pietra naturale o artificiale.

b)
Non sono assicurati i danni

- agli specchi portabili, a vetri ottici, al vasellame, ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere, nonché alle lampadine, ai tubi fluorescenti e al neon;
- a rivestimenti di pareti e pavimenti;
- ai collettori solari;
- causati a vetri di serre;
- consecutivi e d'usura, danni a dispositivi elettrici e meccanici di installazioni automatiche per toilette;
- cagionati da lavori edili;
- consecutivi ad incendio in base agli eventi descritti al punto Incendio (art. 108, a);

c) Prestazioni assicurate

In caso di sinistro vengono risarciti i costi di riparazione o di sostituzione sino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta.

Art. 117 Prodotti congelati

In deroga all'art. 103.7 sono assicurati:

i danni ai generi alimentari destinati al consumo privato, conservati in congelatori o in uno scomparto di congelazione, che si deteriorano a causa di un guasto imprevisto al dispositivo di refrigerazione.

Non sono assicurati:

i danni agli apparecchi di congelazione nonché le spese di manutenzione.

Prestazioni assicurate:

l'indennità per il riacquisto dei prodotti alimentari deteriorati è calcolata in base al loro valore di mercato al momento del sinistro. La prestazione è limitata alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza.

Art. 118
Abuso di carte di clienti e carte di credito

Sono assicurati:

i danni patrimoniali consecutivi all'utilizzo abusivo delle carte di clienti e di carte di credito da parte di persone non appartenenti alla cerchia delle persone assicurate.

Non sono assicurati i danni:

- 1.** quando una carta sottoposta all'obbligo di firma non è firmata;
- 2.** in caso di colpa grave della persona assicurata;
- 3.** quando il codice NIP è annotato sulla carta;
- 4.** in caso di omessa comunicazione immediata della perdita della carta.

Limitazione delle prestazioni

La copertura vale unicamente per quella parte del danno per cui la persona assicurata deve rispondere secondo le condizioni generali dell'istituto che gli ha rilasciato la carta (grande magazzino, istituto di credito, banca ecc.) al massimo sino a CHF 5000.– per ogni carta.

Art. 119
Biciclette, sci e snowboard al valore a nuovo

In deroga agli artt. 107.2 e 115, B1 le biciclette, gli sci e gli snowboard sono assicurati al valore a nuovo.

Art. 120
Ciclomotori al valore a nuovo

In deroga all'esclusione dell'art. 103.1, i ciclomotori delle persone assicurate sono pure coperti. Essi sono assicurati al valore a nuovo al domicilio e fuori dal domicilio nell'ambito dei rischi e dei danni menzionati nella polizza, durante i primi 5 anni a partire dalla data dell'acquisto (data d'acquisto = data della prima immatricolazione). A partire dal 6° anno l'indennità è limitata al valore attuale.

Art. 121
Assicurazione estesa incendio

In deroga all'esclusione dell'art. 109, a1), le abbruciacchiature sono coassicurate. La copertura è limitata a CHF 5000.– per evento.

Art. 122
Collettori solari

In deroga all'esclusione dell'art. 116, b, i collettori solari sono assicurati contro i danni causati dalla rottura e dal furto. L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione convenuta a questo proposito in polizza.

Assicurazione responsabilità civile privata

I. Assicurazione di base

Art. 201
Persone assicurate

Sono assicurati:

secondo la copertura convenuta, soltanto il contraente (persona singola) oppure il contraente e la sua famiglia. Per famiglia si intendono le persone indicate qui di seguito a condizione che queste vivano in comunione domestica con il contraente.

- 1.** il coniuge o la persona convivente con il contraente.
- 2.** i figli non coniugati, (compresi i figli adottivi, figli elettivi, figliastri o nipoti) del contraente, del suo coniuge o della persona con lui convivente, nella misura in cui gli stessi non esercitino un'attività lucrativa, al più tardi sino all'età del 25. anno compiuto. Gli studenti e gli apprendisti non sono considerati come delle persone esercitanti un'attività lucrativa.
- 3.** le persone incapaci di discernimento.
- 4.** le altre persone indicate nominativamente nella polizza.

Sono pure assicurati:

- 5.** i dipendenti e gli ausiliari degli assicurati per i danni causati durante l'esecuzione di un incarico nell'ambito privato dell'assicurato o effettuando lavori domestici; i custodi nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, unicamente per gli immobili in base alle disposizioni degli artt. 203.5 e 203.6. Non sono assicurati i lavoratori indipendenti e i loro ausiliari.
- 6.** Persone in qualità di:
 - capo famiglia per i danni cagionati da minorenni assicurati che soggiornano temporaneamente da loro,
 - detentori di animali domestici (secondo l'art. 203.7) appartenenti ad una persona assicurata, nella misura in cui la custodia sia temporanea e non rientri nel quadro di un'attività professionale;

7.

In caso di matrimonio del contraente

Se il contraente si sposa, la sua famiglia è ugualmente assicurata per la durata di un anno dopo la data del matrimonio, a condizione che il contraente avvisi l'assicuratore della sua nuova situazione, adatti il contratto e versi il premio supplementare dovuto.

8.

In caso di famiglie e bambini

Quando un figlio diventa maggiorenne ed esercita un'attività lucrativa o si sposa è escluso dal presente contratto. Sarà quindi applicabile la disposizione seguente:

se uno di questi figli maggiorenni richiede, entro un anno dal momento della cessazione della copertura, la stipulazione di una propria assicurazione di responsabilità civile privata presso Zurich, questa nuova assicurazione prende effetto retroattivamente dalla data di esclusione dal presente contratto.

Art. 202

Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati:

1.

la responsabilità civile fondata sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile che incombe alle persone assicurate per:

- le lesioni corporali, cioè morte, ferimento o altri danni alla salute di persone
- i danni materiali, ossia la distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose. Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali.

2.

le lesioni corporali e i danni materiali qualora non vi sia una responsabilità civile legale, causati da:

- persone assicurate incapaci o parzialmente capaci di discernimento. Su richiesta del contraente, Zurich indennizza le pretese per questi danni anche, qualora una persona assicurata non abbia l'obbligo di risarcimento in base alle disposizioni legali sulla responsabilità civile.
- animali domestici (in base all'art. 203.7), affidati temporaneamente (in base all'art. 201.6). Su richiesta della persona assicurata vengono risarciti anche i danni causati al custode temporaneo non professionale.

3.

Spese di prevenzione dei danni

Se in seguito ad un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese a carico di un assicurato e che derivano dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione dei danni).

Non sono assicurate le spese per:

- la soppressione di uno stato pericoloso,
- misure di prevenzione dei danni adottate in relazione a cadute di neve o formazioni di ghiaccio.

Art. 203

Qualità assicurate

Sono assicurate le conseguenze derivanti dal comportamento nella vita privata delle persone assicurate, in particolare nella loro qualità di:

1.

persona privata per i danni causati dal proprio comportamento nella vita quotidiana;

2.

capo famiglia, per i danni causati da persone che vivono nella sua economia domestica;

3.

datore di lavoro di personale domestico privato e di persone a lui legate da un contratto di lavoro le quali sono incaricate delle gerenza e della manutenzione degli stabili assicurati.

4.

responsabile per danni cagionati a cose prese temporaneamente in consegna (ad es. per scopi d'uso o di custodia) o danni a cose in lavorazione. Sono tuttavia esclusi i danni a cavalli prestati, noleggiati o detenuti provvisoriamente così come tutti i finimenti e le attrezzature da traino.

5.

Proprietario (ma non proprietario per piani) di una casa uni-, bi- o trifamiliare abitata da un assicurato e adibita esclusivamente ad abitazione e di una casa di vacanza unifamiliare, di una roulotte o di un'abitazione mobile non immatricolata con posto fisso di stazionamento e compreso il terreno attiguo. Viene ugualmente assicurata la responsabilità civile per i danni causati da impianti di cisterne in base all'art. 203.11;

6.

Locatario/Locatore di immobili e locali quali

- camere abitate da un assicurato (comprese le camere di albergo),
- appartamenti abitati da un assicurato (compresi gli appartamenti di vacanza)
- case unifamiliari abitate da un assicurato (comprese le case unifamiliari per vacanze, le abitazioni mobili o le roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso).

È inclusa nell'assicurazione:

- la responsabilità civile per i danni all'oggetto locato e alle sue installazioni fisse, ai locali, installazioni e impianti di uso comune.
- la responsabilità civile dell'assicurato per la parte del danno alle parti dello stabile, locali, installazioni e impianti di uso comune e a disposizione di tutti gli inquilini dello stabile, che la persona assicurata deve assumere in base al contratto d'affitto o di locazione se l'autore del danno non può essere identificato.
- la difesa contro pretese ingiustificate di danni del locatario.

Sono inoltre assicurati:

i danni a tutta la mobilia e all'inventario domestico dei locali presi in affitto che non siano il domicilio permanente.

Restano **esclusi** i danni che avvengono progressivamente (ad es. danni dovuti a usura), le spese per il cambiamento di serrature e i danni alla mobilia e all'inventario domestico in affitto al domicilio permanente.

Le pretese nei confronti di Zurich vanno avanzate allo scadere del contratto di locazione, salvo se il locatore, in virtù di disposizioni legali, può far valere un credito durante il rapporto di locazione.

Nel caso di più traslochi in un periodo di due anni, sono risarcite unicamente le richieste derivanti da un solo cambiamento di domicilio. Il termine di due anni inizia dal termine dell'ultimo rapporto di locazione soggetto al diritto d'indennizzo.

7.

Detentore di animali domestici

In qualità di detentore di abituali animali domestici (cani, cavalli, e simili) che non servono a scopi di lucro.

8. Membri dell'esercito svizzero, della protezione civile o di un corpo dei vigili del fuoco o samaritani, nella misura in cui queste attività siano espletate in tempo di pace e non a fini professionali. I danni causati al materiale di servizio non sono assicurati.

9. Utente di veicoli

- Uso occasionale di veicoli a motore di terzi

Le pretese avanzate contro l'assicurato in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi ed utilizzati occasionalmente sono assicurate unicamente se esse non sono o non dovrebbero essere coperte dall'assicurazione responsabilità civile obbligatoria per il veicolo. È assicurato pure il premio supplementare risultante dalla retrogradazione effettiva nel sistema del grado di premio per l'assicurazione responsabilità civile stipulata per il veicolo in questione (assicurazione perdita di bonus). Questo sovrappremio viene preso in considerazione sino al nuovo raggiungimento del grado di premio acquisito al momento del sinistro.

Se il danno pagato dall'assicuratore di responsabilità civile è inferiore alla perdita di bonus, viene pagato unicamente questo importo inferiore. Non è assicurata l'eventuale franchigia contrattuale che l'assicuratore di responsabilità civile addebita al suo contraente.

Per i sinistri che avvengono all'estero, l'indennizzo massimo è limitato a 2 milioni di franchi per evento.

- Biciclette ed altri veicoli ad esse equiparati in base alla legge.

Copertura assicurativa in caso di utilizzo di uno scontrino consegnato nell'ambito del presente contratto:

cfr. Assicurazione complementare del seguente art. 211.

Copertura assicurativa in caso di utilizzo di uno scontrino acquisito altrove:

se è stata stipulata un'assicurazione responsabilità civile prescritta per legge sono assicurate le pretese per la parte di un danno che supera la somma garantita dall'assicurazione obbligatoria. Se non vi è l'obbligo legale di stipulare l'assicurazione sono assicurate le pretese per l'intero danno. Nei casi in cui l'assicurazione

prescritta dalla legge non è stata conclusa oppure il conducente del veicolo non è in possesso del permesso legalmente prescritto, la copertura assicurativa viene a mancare.

Per i sinistri che avvengono all'estero, l'indennizzo massimo è limitato a 2 milioni di franchi per evento.

- Natanti, tavole da surf, aeromobili, mezzi e corpi volanti

È assicurata la responsabilità civile quale proprietario e/o detentore e/o utente di natanti, tavole da surf, aeromobili, mezzi e corpi volanti di ogni tipo, per i quali la legge non prescrive un'assicurazione di responsabilità civile.

I danni ai passeggeri sono esclusi. È assicurata la responsabilità civile di detentore di aeromodelli sino ad un peso massimo di 30 kg sebbene la legge prescriba un'assicurazione di responsabilità civile.

Per i sinistri che avvengono all'estero, l'indennizzo massimo è limitato a 2 milioni di franchi per evento.

10. Committente d'opera

Il committente di lavori di restauro e di ampliamento fino ad una somma complessiva della costruzione di CHF 100 000.– (calcolata secondo le direttive SIA).

11. Proprietario di impianti di cisterne

È assicurata la responsabilità civile legale per danni cagionati da cisterne. Sono considerati danni cagionati da cisterne quelli in rapporto agli impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose cagionati ai terreni o alle acque (quali carburanti e combustibili liquidi, acidi, basici e altre sostanze chimiche).

Non sono coperte le spese per la ricerca di falle, per vuotare, riempire nonché le spese per le riparazioni e le modifiche degli impianti.

Art. 204 Restrizioni comuni dell'estensione della copertura

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni:

1. concernenti la persona o le cose dell'assicurato stesso.

Non rientrano in questa esclusione i danni della persona che riveste temporaneamente la funzione di capo famiglia (art. 201.6), del detentore temporaneo di animali (art. 201.6) e danni alle persone provocati da persone estranee incapaci di discernimento che convivono temporaneamente con il contraente.

2. delle persone che convivono con il contraente;

3. in relazione all'esercizio di una professione principale, un'attività commerciale o agricola. Resta riservata un'eventuale convenzione contraria menzionata in polizza;

4. a cose sulle quali un assicurato esercita un'attività a titolo lucrativo;

5. alle cose sotto elencate, prese in consegna per qualsiasi scopo o a seguito dell'esecuzione od omissione di un'attività o che si sono verificati durante la stessa, in particolare modo:

- danni a veicoli a motore e rimorchi (con riserva dell'art. 209),
- danni a natanti (con riserva dell'art. 209),
- danni ad aeromobili, mezzi e corpi volanti di ogni tipo e a paracaduti,
- danni ai cavalli presi in affitto o in prestito, compresi i finimenti (con riserva dell'art. 210),
- danni agli oggetti preziosi presi in consegna (gioielli, pellicce, opere d'arte, strumenti musicali e simili con un valore superiore a CHF 25 000.–), denaro, carte valori, assegni da viaggio, documenti, piani nonché materiale militare, della protezione civile e dei vigili del fuoco.

6. causati da un assicurato in qualità di militare nell'esercito svizzero o incorporato nella protezione civile svizzera durante azioni di guerra o come membro di un esercito straniero;

7. cagionati in relazione alla commissione o nel tentativo di commettere un crimine o un delitto;

8. dovuti all'usura e danni la cui sopravvenienza era da attendersi con grande probabilità;

- 9.** cagionati alle cose dall'effetto prolungato delle intemperie, dell'umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, del gas, dei vapori o da scosse;
- 10.** cagionati a terreni, costruzioni o altre opere appartenenti a terzi in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione per i quali la persona assicurata è responsabile in qualità di committente, nella misura in cui l'importo globale del progetto superi CHF 100 000.-;
- 11.** derivanti dalla responsabilità civile contrattuale eccedente le prescrizioni legali nonché per danni in seguito all'inadempimento di un obbligo d'assicurazione legale o contrattuale;
- 12.** dovuti agli effetti o all'uso di raggi laser o maser o di radiazioni ionizzanti;
- 13.** in relazione all'affidamento di chiavi confidate a uso professionale e/o sistemi alternativi di controllo d'accesso, badge o simili;
- 14.** dovuti alla partecipazione attiva a risse e baruffe;
- 15.** economici che non sono una conseguenza di una lesione corporale o di un danno materiale assicurato;
- 16.** cagionati dalla proprietà per piani e dall'esercizio dei diritti e degli obblighi ad essa connessi;
- 17.** in qualità di detentore o proprietario di cavalli da corsa con scuderia propria;
- 18.** derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive equestri;
- 19.** in relazione alla trasmissione di malattie contagiose dall'uomo, da animali o piante;
- 20.** causati in qualità di detentore di veicoli a motore, di rimorchi trainati e di altri veicoli rimorchiati da quest'ultimo, nonché le pretese fondate sulla responsabilità civile di persone per le quali il detentore risponde in virtù di una legislazione svizzera o estera sulla circolazione stradale se il danno è stato cagionato:

- in seguito all'esercizio di un tale veicolo,
- da un incidente della circolazione cagionato da un tale veicolo allorché non è in esercizio,
- in seguito all'assistenza prestata per incidenti in cui un tale veicolo è coinvolto,
- nello scendere da un tale veicolo o nel salirvi, nell'aprire o nel chiudere le porte, il cofano, il tetto scorrevole o il baule nonché nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato.

Inoltre **non è assicurata** la responsabilità civile per i danni causati da rimorchi sganciati ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli.

Questa esclusione non ha validità quando il veicolo, nei casi ammessi dalla legislazione sulla circolazione stradale, viene usato senza targa su una strada non pubblica;

- 21.** causati a dei veicoli a motore prestati o noleggiati, nonché ai veicoli utilizzati come conducente o accompagnatore prescritto dalla legge di un allievo conducente, incluse le franchigie e la perdita di bonus dell'assicurazione casco (con riserva dell'art. 209);
- 22.** causati in seguito all'utilizzo del veicolo su tragitti non autorizzati dalla legge, dalle autorità e dal detentore o alla guida di un veicolo da parte di una persona che non possiede il relativo permesso legalmente richiesto;
- 23.** che si verificano durante la partecipazione a corse, rally e altre manifestazioni competitive analoghe, inclusi gli allenamenti sul percorso di gara;
- 24.** qualora il detentore del veicolo è un noleggiatore professionale o imprenditore nel settore automobilistico;
- 25.** causati alle cose trasportate con il veicolo a motore nonché le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile stipulata per il veicolo utilizzato occasionalmente (in particolare le riduzioni per colpa grave);
- 26.** in rapporto con la caccia;
- 27.** in base alla responsabilità civile quale detentore e derivante dall'uso d'aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione di re-

sponsabilità civile in virtù della legislazione svizzera.

- 28.** in qualità di paracadutista civile, utente di deltaplani e parapendii;
- 29.** in qualità di detentore di animali selvatici.

Non sono inoltre assicurate:

- 30.** le pretese di regresso e crediti di compensazione avanzati da terzi per le prestazioni che essi hanno accordato alle parti lese derivanti da
- lesioni corporali e danni materiali, causati da conviventi assicurati, totalmente o parzialmente incapaci di discernimento,
 - di lesioni corporali e danni materiali, causati da animali domestici dati temporaneamente in custodia,
 - della responsabilità civile dei dipendenti e degli ausiliari dell'assicurato;

Art. 205 Validità temporale e territoriale

L'assicurazione vale per i danni causati nel corso della durata contrattuale e sopravvenuti in tutto il mondo (resta riservato il campo d'applicazione particolare secondo l'art. 211). Se il contraente trasferisce il suo domicilio all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein e le enclavi di Büsingen e Campione) l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo in cui il contraente ha trasferito il domicilio oppure, su proposta del contraente, immediatamente.

Art. 206 Sinistro

1. Gestione del sinistro

Zurich

- si impegna a gestire il sinistro nella misura in cui la richiesta d'indennizzo supera la franchigia contrattuale convenuta, provvedendo al risarcimento delle pretese giustificate, alla riduzione di pretese eccessive e al rifiuto di pretese ingiustificate.
- rappresenta la persona assicurata nei confronti del danneggiato;
- ha il diritto di versare l'indennizzo alla parte lesa direttamente e senza deduzione di un'eventuale franchigia.

2. Prestazioni

Le prestazioni di Zurich devono intendersi comprensive degli interessi del danno, spese per la diminuzione del danno, di perizia, d'avvocato, processuali, d'arbitraggio, di conciliazione, come pure delle indennità accordate alla controparte e spese di prevenzione dei danni, se eventualmente assicurate. Dette prestazioni sono limitate alle somme massime convenute nella polizza al momento in cui il danno è stato cagionato.

La totalità dei danni imputabili ad identica causa è considerata come un solo ed unico sinistro senza tener conto del numero delle parti lese. Il periodo quinquennale decorre dal giorno d'inizio del contratto indicato nella polizza.

Salvo patto contrario, un nuovo periodo comincia a decorrere dopo la scadenza dei 5 anni, o in caso di modifica della somma di assicurazione nel corso della durata del contratto, oppure se la polizza esistente è sostituita da un nuovo contratto. La limitazione al triplo della somma d'assicurazione convenuta per evento si applica anche ai contratti con una durata inferiore ai 5 anni.

Se a seguito di un evento assicurato viene inoltrata una procedura penale o amministrativa contro un assicurato, Zurich lo consiglia e si prende a carico le spese legali e giudiziarie, le spese peritali, le indennità accordate alla controparte nonché le spese messe a carico di un assicurato dalla procedura penale. Non vengono tuttavia prese in considerazione le pretese a carattere penale quali multe.

Se in base alle documentazioni ufficiali o altri documenti, Zurich ritiene che una tale procedura sembra priva di successo, essa ha il diritto di opporsi a dover ricorrere contro un'ammenda o di appellarsi contro una sentenza di prima istanza.

Se l'assicurato ottiene un ricorso legale, senza il consenso, ed è provato che i mezzi dei quali si è avvalso hanno portato ad un risultato sensibilmente più favorevole, le spese gli verranno rimborsate (al massimo sino a concorrenza della somma d'assicurazione).

3. Obblighi della persona assicurata

La persona assicurata deve adempiere ai seguenti obblighi:

- essa è tenuta a sostenere Zurich nel migliore dei modi,

- essa non è autorizzata senza il consenso espresso di Zurich né a riconoscere né a tacitare domande d'indennità del danneggiato; un eventuale riconoscimento di debito vincola esclusivamente il firmatario,
- essa non è autorizzata a cedere al danneggiato o a terzi le pretese derivanti da questa assicurazione prima della loro fissazione definitiva per quanto riguarda la responsabilità civile, la copertura e l'importo,
- essa è obbligata, in caso di un processo civile, a rilasciare procura all'avvocato designato da Zurich,
- essa ha l'obbligo di rimborsare l'eventuale franchigia a Zurich, rinunciando a qualsiasi obiezione.

Per la persona assicurata sono vincolanti:

- la liquidazione per transazione di un sinistro da parte di Zurich,
- una sentenza pronunciata dal tribunale contro di essa.

Un eventuale indennizzo processuale concesso all'assicurato nel corso del processo spetta a Zurich sino a concorrenza delle sue prestazioni. L'assicurato deve cedere questo importo a Zurich.

Se l'assicurato riconosce una responsabilità senza il consenso di Zurich e se contravviene alle regole della buona fede contrattuale Zurich è esonerata dagli obblighi contrattuali a meno che dalle circostanze non risulti che la colpa non è imputabile all'assicurato.

Art. 207 Franchigie

Se nella polizza non è convenuto diversamente, la franchigia per ogni evento assicurato ammonta:

per i danni quale locatario (art. 203.6):

al 10% dell'importo del danno; almeno a CHF 200.–, al massimo a CHF 2000.– per evento.

Per i rischi speciali soggetti a sovrappremio valgono le relative disposizioni.

Art. 208 Rischi speciali soggetti a supplemento

Unicamente in virtù di una convenzione particolare con Zurich possono essere assicurate anche le pretese derivanti da danni:

1. ad autoveicoli fino ad un peso totale di kg 3500 utilizzati ed appartenenti a terzi nonché danni a rimorchi, motociclette, natanti e tavole da surf (in base all'art. 209);
2. a cavalli presi a noleggio, in prestito, in custodia temporanea (in base all'art. 210);
3. durante la partecipazione a competizioni equestri;
4. in rapporto con la caccia;
5. nell'esercizio di un'attività professionale;
6. in qualità di paracadutista civile, utilizzatore di deltaplani e parapendii;
7. in qualità di detentore di animali selvatici;
8. in qualità di detentore di cavalli da corsa senza scuderia propria.

II. Assicurazioni complementari

Le assicurazioni supplementari sotto elencate per rischi speciali valgono soltanto se con Zurich è stato stipulato un particolare accordo scritto.

Art. 209

Danni ad autoveicoli fino ad un peso totale di kg 3500 utilizzati ed appartenenti a terzi nonché danni a rimorchi, motociclette, natanti e tavole da surf

Sono assicurate le pretese derivanti da danni in seguito all'uso occasionale dei suddetti veicoli a motore in qualità di conducente o di accompagnatore prescritto dalla legge di un allievo conducente per i danni che il veicolo subisce a causa di un incidente. L'importo massimo dell'indennizzo per rimorchi, motociclette e natanti ammonta a CHF 50 000.– per ogni evento.

Per quanto concerne i rimorchi, le pretese per danni derivanti dal loro utilizzo occasionale sono assicurate unicamente se in base alle norme sulla circolazione stradale tali rimorchi possono essere trainati da automobili o da altri autoveicoli leggeri fino ad un peso totale di 3500 kg.

Tuttavia, in presenza di un'assicurazione casco per il veicolo in questione, dalla quale sono state versate delle prestazioni, Zurich risarcisce soltanto un'eventuale franchigia contrattuale che l'assicuratore della polizza casco addebita al suo contraente come pure l'eventuale sovrappremio che risulta dalla retrogradazione effettiva nel sistema del grado di premio (assicurazione perdita di bonus). Questo sovrappremio viene preso in considerazione sino al nuovo raggiungimento del grado di premio acquisito al momento del sinistro. Eventuali ulteriori sinistri non vengono presi in considerazione. L'indennità dovuta per la perdita del bonus non deve comunque superare il danno pagato dall'assicuratore della polizza casco.

Non sono assicurati, in complemento all'art. 204 i seguenti danni:

1. ai veicoli che la persona assicurata affitta o utilizza nell'ambito di un'attività lucrativa;
2. ai veicoli se il detentore del veicolo è un noleggiatore professionale o un imprenditore nel settore automobilistico;

3.

ai veicoli affidati ad una persona assicurata in relazione ad un'attività lucrativa o da una persona assicurata;

4.

ad un veicolo di terzi che la persona assicurata ha scambiato per un utilizzo al posto del proprio veicolo;

5.

ai veicoli appartenenti alle persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato.

Franchigia

La franchigia per ogni evento assicurato ammonta a CHF 500.–.

Se la prestazione consiste nel risarcimento della franchigia e del sovrappremio dell'assicurazione casco totale, queste prestazioni vengono addizionate e dalla somma totale verrà dedotta la franchigia di CHF 500.– per ogni evento.

Art. 210

Danni a cavalli presi a noleggio, in prestito, in custodia temporanea

Sono assicurate le pretese derivanti dalla responsabilità civile legale per danni in seguito ad infortunio a cavalli presi in prestito, presi a noleggio, detenuti temporaneamente o cavalcati in virtù di un mandato, compresi i danni ai finimenti e alle attrezzature da traino.

Quando un cavallo muore o deve essere abbattuto su ordine del veterinario, Zurich deve essere avvisata per poter ordinare l'autopsia o una perizia.

Non sono assicurati:

le partecipazioni a delle competizioni compreso il riscaldamento in relazione o al posto della competizione (ad eccezione delle prove organizzate nell'ambito di un corso o di una scuola di equitazione, di caccia alla volpe e le prove di dressage).

Prestazioni

In caso di evento assicurato, Zurich concede il risarcimento in caso di morte, di deprezzamento duraturo o d'impossibilità d'utilizzo temporaneo del cavallo nonché dei costi delle cure medico veterinarie necessarie. Le prestazioni per ogni evento sono limitate alla somma di assicurazione pattuita. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita dei finimenti o delle attrezzature da traino, le prestazioni ammontano, dopo la deduzione della franchigia, al massimo a CHF 3000.– per sinistro.

Franchigia

Se nella polizza non è stato convenuto diversamente, la franchigia ammonta al 10% del sinistro, come minimo a CHF 100.– per ogni evento.

Dapprima viene calcolato il danno risarcibile in base alle disposizioni legali e contrattuali; da questo viene dedotta la franchigia. Solo dopo questo calcolo viene applicata la limitazione relativa alle prestazioni.

Art. 211

Copertura assicurativa in caso di utilizzo di uno scontrino consegnato nell'ambito del presente contratto

È assicurata la responsabilità civile basata sulle disposizioni legali di responsabilità civile delle seguenti persone assicurate contro

- morte, ferimento o altri danni alla salute di persone (lesioni corporali);
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali).

Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali. Sono incluse le pretese derivanti da danni che sono riconducibili alla spinta o alla caduta della o dalla bicicletta.

Sono assicurati gli utenti di biciclette e di veicoli ad esse equiparate per legge, che devono essere provviste di un contrassegno di Zurich (n. d'assicurazione 606).

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile delle persone responsabili dell'utente, ovvero del capo famiglia.

L'assicurazione entra in vigore con la consegna del contrassegno per l'anno ivi riportato e si estingue il 31 maggio dell'anno successivo. L'assicurazione copre i sinistri che si verificano in tutta Europa (Turchia inclusa) e negli Stati costieri e insulari del mare Mediterraneo.

Per gli assicurati non domiciliati in Svizzera (eccetto il Principato del Liechtenstein, le enclavi di Büsingen e Campione), la validità dell'assicurazione è limitata alla Svizzera e ai Paesi limitrofi.

I risarcimenti di Zurich si limitano alla somma d'assicurazione indicata nella polizza.

Sono escluse dall'assicurazione le pretese:

1. degli utenti delle biciclette;
2. per danni materiali del coniuge della persona tenuta al risarcimento, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente come pure, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle. Sono tuttavia assicurati i ferimenti di queste persone.
3. per il ferimento o la morte di passeggeri. Sono tuttavia assicurate le pretese di bambini fino al settimo anno d'età che viaggiano su appositi sedili e rimorchi montati fissi approvati dall'autorità (ai sensi dell'art. 63 ONC);
4. dal danneggiamento o dalla distruzione della bicicletta o degli oggetti trasportati;
5. per incidenti in caso di corse, rally, o competizioni simili per cui esiste l'assicurazione prevista dalla legge.

6. Non è assicurata la responsabilità civile di persone

- che utilizzano arbitrariamente la bicicletta o il contrassegno;
- cui l'uso della bicicletta è vietato secondo le disposizioni legali o emanate dalle autorità;
- responsabili degli utenti succitati.

Tali restrizioni di copertura non possono essere opposte al danneggiato.

Assicurazione di stabili

I. Assicurazione di base

Art. 301 Stabili assicurati

Sono assicurati gli stabili menzionati nella polizza situati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione. L'assicurazione comprende solo gli stabili composti al massimo da 3 appartamenti e che non contengono locali commerciali. Se dopo la conclusione del contratto uno stabile viene ristrutturato e contiene più di 3 appartamenti e/o locali commerciali, la copertura assicurativa viene a cadere per l'intero stabile. Per quanto riguarda la delimitazione tra stabile e beni mobili, valgono le «Norme per l'assicurazione degli stabili»; nei cantoni con assicurazione cantonale incendio per gli stabili si applicano le relative disposizioni cantonali.

Art. 302 Adattamento automatico della somma di assicurazione

1. Somma di assicurazione dello stabile

Nel corso della durata dell'assicurazione, la somma di assicurazione e il premio per lo stabile assicurato sono adeguati annualmente all'indice dei costi di costruzione all'inizio di ogni anno assicurativo. È determinante l'indice dei costi di costruzione del cantone in cui si trova lo stabile assicurato, stabilito e pubblicato annualmente dall'assicuratore cantonale contro l'incendio; nei cantoni che non hanno un indice dei costi di costruzione si applica l'indice globale zurighese dei costi di costruzione.

Le limitazioni delle prestazioni incluse nelle Condizioni generali di assicurazione come le assicurazioni complementari restano invariate.

2. Rincaro postsinistro

È altresì assicurato il rincaro postsinistro fino al massimo il 5% della somma di assicurazione dello stabile, che tiene conto di un eventuale aumento dei costi di costruzione in conformità all'indice dei costi di costruzione di Zurich registrato tra l'insorgere del sinistro e l'avvenuta ricostruzione. La copertura è limitata a due anni dall'insorgere del sinistro e ammonta al massimo alle spese sostenute per la ricostruzione.

Art. 303 Rischi e danni assicurati, se convenuti e menzionati nella polizza

Sono assicurati i rischi e i danni elencati nella polizza.

a) Incendio

Sono assicurati i danni allo stabile causati da:

1. incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale, ma non azione progressiva), fulmine, esplosione e implosione;
2. caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, come pure caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
3. scomparsa in seguito a un evento assicurato menzionato in precedenza;
4. abbruciacchiature fino a max. CHF 5000.–.

b) Danni della natura

sono assicurati i danni allo stabile causati da:

piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/ora, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti.

Non sono danni della natura:

- danni causati da cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione insufficiente dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, per esperienza si ripetono;
- danni cagionati dall'acqua di bacini o di altri impianti idrici artificiali, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione (indipendentemente dalle cause);
- i danni da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente.

c) Acque

Sono assicurati i danni allo stabile causati da:

1. liquidi provenienti dalle condutture e da impianti che servono agli stabili o alle installazioni assicurati dell'assicurato, come pure da liquidi provenienti dai dispositivi e apparecchi che vi sono collegati o da acquari, fontane ornamentali e materassi ad acqua;

2. acqua piovana e derivante dal fondersi della neve e del ghiaccio, che s'infiltra nello stabile dai tubi esterni di scarico, dalle grondaie, attraverso il tetto stesso o finestre difettose, ma non da abbaini aperti o da aperture praticate al tetto o alle pareti in occasione di costruzioni nuove, di lavori di trasformazione o di altro genere.

3. acque sotterranee e di pendio all'interno dello stabile (acque di pendio = acqua che scorre nel sottosuolo).

Sono inoltre assicurate:

Spese

4. spese per la ricerca, lo scoprimento e la riparazione delle condutture avariate come pure per la rimurazione o ricopertura delle condutture riparate all'intero e all'esterno dello stabile assicurato, a condizione che appartengano allo stabile assicurato o alle installazioni sull'area dello stabile assicurato. Ad eccezione delle spese di ricerca, la copertura è limitata all'area del danno/della perdita. Le altre spese di riparazione rientrano nella manutenzione ai sensi dell'art. 304.11. Sono incluse nell'assicurazione anche prese d'acqua e d'acqua di scarico necessarie, create provvisoriamente. In questo caso l'indennizzo ammonta al massimo a CHF 10 000.–, se non è stata concordata una somma di assicurazione superiore.

5. spese per la riparazione e il disgelo di condutture d'acqua danneggiate dal gelo e degli apparecchi che vi sono collegati all'interno dello stabile e delle condutture all'esterno nel sottosuolo, nella misura in cui le stesse servono esclusivamente allo stabile assicurato;

6. spese per l'eliminazione di imbrattature e graffi sulle facciate come pure spese per l'eliminazione di altri danni allo stabile causati da malevolenza. In questo caso l'indennizzo ammonta al massimo a CHF 5000.– per sinistro ed è limitato a due eventi per anno civile.

7. Casco costruzione

Spese per danni in seguito a incidenti di costruzione imprevisti (casco costruzione) che sopravvengono nel corso della durata d'assicurazione in occasione di lavori di trasformazione o ampliamento, fino a una somma di costruzione totale di CHF 100 000.–, a causa di

- errori di pianificazione e calcolo, difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione;
- errori di manipolazione, negligenza;
- azioni dannose intenzionali di terzi;
- azioni esterne e corpi estranei;
- guasto di impianti di sicurezza.

Sono assicurati esclusivamente i danni che sono a carico del contraente.

8. Se per i lavori di trasformazione e di ampliamento si tange la statica dello stabile da trasformare, un ingegnere che possiede una formazione riconosciuta deve essere incaricato della direzione locale dei lavori di costruzione.

Art. 304 Restrizioni dell'estensione di copertura

Non sono assicurati:

Aspetti generali

1. i danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in seguito alle misure prese per combatterli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, se lei non prova che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi;

2. cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;

Incendio

3. i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto a sovraccarico, come pure danni a installazioni

elettriche di protezione, p. es. a valvole fusibili, verificatisi in seguito al loro normale funzionamento;

4. i danni causati da bassa pressione, irruzioni d'acqua, dalla forza centrifuga e da altre forze meccaniche d'esercizio;

5. i danni causati dalla pressione della neve che concernono soltanto tegole o altri materiali da copertura, camini, grondaie o tubi di scarico.

Acque

6. i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;

7. i danni causati in seguito a incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione o eventi naturali;

8. i danni causati dall'acqua piovana e dall'acqua derivante dal fondersi della neve o del ghiaccio,

- penetrata da abbaini aperti o da aperture praticate al tetto o alle pareti in occasione di costruzioni nuove, di lavori di trasformazione o di altro genere;

- alla facciata (muri esterni, compresa l'isolazione), al tetto (alla costruzione portante, alla copertura del tetto e all'isolazione), le spese per il disgelo e le riparazioni delle grondaie e dei tubi esterni di scarico, le spese per lo sgombero della neve e del ghiaccio;

9. i danni causati da cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, carente manutenzione dello stabile e omissione di misure protettive;

10. Spese per scoprire le condutture difettose e per rimurare o ricoprire i registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili dopo la riparazione;

11. spese per la ricerca, lo scoprimento e la riparazione di condutture (art. 303 C4), a condizione che le misure siano state ordinate dalle autorità o avvengano per motivi di manutenzione (risanamento);

12. i danni cagionati al momento del riempimento e delle riparazioni/revisioni agli im-

pianti di riscaldamento e cisterne nonché ai permutatori termici e/o sistemi di pompe di calore a circuito chiuso;

13.
i danni causati da incendio, dalla natura, dal furto e dalle acque nella casco costruzione;

14.
il materiale da costruzione acquistato fino al momento in cui diventa parte integrante della costruzione.

Art. 305 Prestazioni assicurate

Lo stabile è assicurato al valore a nuovo fino a concorrenza della somma d'assicurazione fissata nella polizza o fino alla somma di assicurazione valida in base all'art. 302 (adattamento automatico della somma di assicurazione).

Art. 306 Spese assicurate

1.
Per le spese seguenti causate da un sinistro assicurato in seguito a incendio, danni della natura o acqua sul luogo di rischio, la copertura ammonta per ogni genere di spese al 10% della somma di assicurazione per lo stabile, almeno tuttavia CHF 5000.– per genere di spesa. L'indennità massima per tutte le spese ammonta complessivamente al 10% della somma di assicurazione per lo stabile. Se per le spese ai sensi dell'art. 306.2 e 306.3 è stata concordata una somma di assicurazione più elevata, si applica il limite maggiore.

2. Perdita di proventi per locazione / Spese relative al costo della vita

Sono determinanti le spese che risultano dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati nonché dalla perdita di proventi netta per locazione e sublocazione. Le spese risparmiate vengono detratte.

3. Spese di sgombero e smaltimento

Sono determinanti le spese effettivamente pagate per lo sgombero dei resti dello stabile assicurato dal luogo del sinistro, il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e la distruzione.

4. Spese per vetrate, porte e serrature d'emergenza

Sono determinanti le spese effettivamente pagate per l'esecuzione delle opere suddette.

5. Altre spese

Per le altre spese, le quali sono comprovatamente state causate da un evento assicurato al luogo di rischio in seguito ad un danno causato da incendio, forze della natura o acqua, la copertura ammonta inoltre al massimo a CHF 500.–.

Art. 307 Franchigie

1.
Se nella polizza non sono state fissate altre franchigie, si applica quanto segue:

- danni della natura: 10% dell'importo del danno, almeno CHF 1000.– e al massimo CHF 10 000.– per sinistro;
- altri danni: nessuna franchigia.

2.
Dapprima viene calcolato il danno risarcibile, dal quale si deduce la franchigia. Solo dopo questo calcolo viene applicata la limitazione relativa alle prestazioni.

Art. 308 Sinistro

Aspetti generali

1.
L'indennità di stabili assicurati viene calcolata in base al valore locale di costruzione (valore a nuovo) di uno stabile simile al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti; restrizioni di ricostruzione emanate da autorità non hanno alcuna influenza su questo calcolo. Un valore affettivo personale non viene preso in considerazione. In caso di danno parziale vengono solo rimborsate le spese per la riparazione, al massimo tuttavia il valore d'acquisto dell'oggetto nuovo.

2.
Se lo stabile non viene ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. La stessa cosa vale anche nel caso in cui la ricostruzione non viene effettuata dallo stipulante, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto

dello stabile. Per oggetti destinati alla demolizione, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione.

3. Spese per la limitazione del danno

Vengono risarcite anche le spese per limitare il danno. Nella misura in cui queste spese e l'indennità superano insieme la somma di assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese ordinate da Zurich. Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.

4. Sottoassicurazione

Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento dello stabile, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente fra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento; anche in caso di danno parziale l'indennità viene ridotta nella medesima proporzione.

5. Rinuncia alla sottoassicurazione

Zurich rinuncia a far valere un'eventuale sottoassicurazione se l'entità del danno è inferiore o pari al 10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia fino a CHF 20 000.–.

6. Somma d'assicurazione a primo rischio

Nell'assicurazione a primo rischio il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione convenuta, senza calcolare un'eventuale sottoassicurazione.

7. Eventi naturali

Se le indennità che tutte le compagnie autorizzate ad operare in Svizzera superano

- CHF 25 milioni per un evento assicurato a carico di un singolo contraente, esse vengono ridotte a questo importo. Resta riservata un'ulteriore riduzione secondo il capoverso qui di seguito;
- CHF 1 mia. per un evento assicurato, le indennità spettanti ai diversi aventi diritto saranno ridotte in modo da non superare insieme questo importo.

I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono sommati.

8. Danni separati in termini di tempo e luogo

Sono considerati danni causati da un solo sinistro anche quelli separati quanto al tempo e al luogo, se dovuti alla medesima causa d'ordine atmosferico o tettonico.

II. Assicurazioni complementari

Sono assicurati, se convenuti e menzionati nella polizza, fino alla somma di assicurazione concordata:

Art. 310 Rottura di vetri

Danni assicurati

1.

Sono assicurati i danni di rottura a:

- vetri dello stabile incluse le parti in vetro e i lucernari nello stabile assicurato come pure nei locali annessi;
- plexiglas o materie sintetiche simili che vengono utilizzate al posto del vetro;

2.

Nell'ambito della somma di assicurazione sono inoltre assicurate le spese per vetrate provvisorie.

Restrizioni dell'estensione di copertura

Non sono assicurati:

3.

danni a piani di cucina in vetroceramica, lavabi, bidé e gabinetti (inclusi gli sciacquoni), piani in pietra naturale e artificiale, lampade e lampadine, tubi fluorescenti e al neon;

4.

i danni cagionati da lavori edili;

5.

i danni successivi a un danno causato da incendio o dalla natura;

6.

i collettori solari;

7.

i danni consecutivi e i danni consistenti in logorio del materiale;

8.

i vetri di serre o dei cassoni a letto caldo.

Prestazioni di Zurich

In caso di sinistro vengono risarciti i costi di riparazione o di sostituzione sino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta.

Art. 311

Casco colture

(cose non appartenenti alla mobilia domestica, all'aperto)

Fino a concorrenza della somma di assicurazione stipulata a primo rischio, le superfici erbose, gli arbusti ornamentali, i cespugli, i fiori, gli alberi, le recinzioni, i recinti e le siepi (vegetali o materiali diversi), i muri, le ringhiere, le porte di giardino (anche automatiche), le scale, le statue, le fontane, le piscine e gli stagni come pure i loro contenuti, le aste di bandiera, gli impianti d'illuminazione, gli impianti d'allarme fuori dallo stabile, le vie lastricate e inghiaiate, le strade d'accesso private, gli specchi parabolici, le antenne paraboliche, i collettori solari, ecc.

1.

Luogo d'assicurazione

Per la casco colture, la copertura si limita al luogo di rischio concordato.

2.

Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danneggiamenti o le distruzioni causati alle cose assicurate da influssi violenti di origine esterna, improvvisi, imprevedibili e involontari.

Restrizioni dell'estensione di copertura

Non sono assicurati:

3.

i danni per i quali il fabbricante o il venditore è responsabile legalmente o in virtù di un contratto;

4.

i danni interni;

5.

i danni cagionati da lavori edili;

6.

i danni ad animali.

7.

Prestazioni di Zurich

L'indennità viene calcolata in base all'importo necessario per l'acquisto a nuovo di un oggetto equivalente al momento del sinistro. Nel caso di danni parziali vengono rimborsati i costi di riparazione, al massimo tuttavia il valore per un nuovo acquisto.

8. Franchigie

Se nella polizza non sono state fissate altre franchigie, la franchigia ammonta per evento al 10% dell'importo del sinistro, almeno a CHF 200.–, al massimo a CHF 2000.–.

9.
Dapprima viene calcolato il danno risarcibile, dal quale si deduce la franchigia. Solo dopo questo calcolo viene applicata la limitazione relativa alle prestazioni.

Art. 312 Danni causati da martore, roditori e insetti

Danni assicurati

Sono assicurati

i danneggiamenti da:

morsi di roditori selvatici, non tenuti per uso privato, come ad esempio martore, topi, ratti, come pure danni causati dagli insetti di seguito menzionati (zecche, tarli o orologio della morte) allo stabile assicurato. L'enumerazione è esaustiva. L'indennità massima ammonta a CHF 5000.–.

Restrizioni dell'estensione di copertura

Non sono assicurati:

tutti i sinistri causati da parassiti e funghi di ogni genere nonché dalla distruzione di nidi di qualsiasi tipo.

Art. 313 Danneggiamenti dello stabile e spese per il cambiamento di serrature, per porte e serrature provvisorie in seguito a furto con scasso o tentativo di furto con scasso

Danni assicurati

Sono assicurate:

le spese di riparazione in seguito a danni allo stabile nonché le spese effettive per il cambiamento delle serrature e il montaggio di serrature provvisorie, causate da furto con scasso o dal tentativo di furto con scasso nello stabile assicurato. La causa e l'entità del danno devono essere comprovate mediante rapporto di polizia.

Restrizioni dell'estensione di copertura

Non sono assicurati:

tutti i danni riconducibili a incendio, danni della natura o delle acque.